



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-566/10 P

**Repubblica italiana
contro
Commissione europea**

«Impugnazione — Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e di assistenti — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012

1. *Unione europea — Regime linguistico — Regolamento n. 1 — Ambito di applicazione — Rapporti tra le istituzioni e il loro personale — Inclusione in detto ambito in assenza di norme regolamentari speciali*

(Regolamento del Consiglio n. 1)

2. *Funzionari — Concorso — Bando di concorso generale — Pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali — Inammissibilità — Discriminazione fondata sulla lingua — Violazione del principio di proporzionalità — Pubblicazione delle modifiche in tutte le lingue ufficiali — Irrilevanza*

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 21; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 5)

3. *Funzionari — Concorso — Svolgimento di un concorso generale — Lingue di partecipazione alle prove — Parità di trattamento — Requisito relativo a conoscenze linguistiche specifiche — Motivazione — Giustificazione alla luce dell'interesse del servizio — Rispetto del principio di proporzionalità*

(Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies e 27, primo comma)

4. *Funzionari — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento di un bando di concorso generale — Legittimo affidamento dei candidati prescelti — Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi*

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

1. In assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti, e in mancanza di norme al riguardo nei regolamenti interni che le istituzioni possono adottare, nessun testo normativo consente di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti, nei quali si inscrivono i bandi di concorso, siano totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, il cui articolo 1 enuncia

espressamente quali sono le lingue di lavoro delle istituzioni. Lo stesso vale, a fortiori, per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, di norma, né funzionari né agenti.

(v. punti 67-69)

2. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato III dello Statuto, letto in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, il quale dispone che la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata in tutte le lingue ufficiali, i bandi di concorsi generali devono essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali.

Poiché le disposizioni suddette non prevedono alcuna eccezione, la pubblicazione successiva, in tutte le lingue ufficiali, di modifiche contenenti soltanto informazioni succinte, non pone rimedio all'omessa pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali. Ad ogni modo, anche se tali modifiche contengono un certo numero di informazioni relative al concorso, partendo dal presupposto che i cittadini dell'Unione europea leggano la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella loro lingua materna e che tale lingua sia una delle lingue ufficiali dell'Unione, un potenziale candidato la cui lingua materna non sia una delle lingue in cui sono stati pubblicati integralmente i bandi di concorso deve procurarsi la citata Gazzetta in una di tali lingue e leggere il bando in questa lingua prima di decidere se presentare la propria candidatura a uno dei concorsi. Un candidato siffatto è svantaggiato rispetto ad un candidato la cui lingua materna sia una delle lingue nelle quali i bandi di concorso sono stati pubblicati integralmente, sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare una candidatura a tali concorsi.

Tale svantaggio è la conseguenza di una diversità di trattamento a motivo della lingua, vietata dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, generata dalle pubblicazioni suddette. Infatti, la prassi di pubblicazione limitata non rispetta il principio di proporzionalità e configura pertanto una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall'articolo 1 quinquies dello Statuto.

(v. punti 71-75, 77)

3. Una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi generali dell'Unione può essere giustificata dall'interesse del servizio. In particolare, l'articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio. Inoltre, eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni.

Nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo legittimo di interesse generale e dimostrarne l'effettiva sussistenza, una differenza di trattamento a motivo della lingua deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo. Infatti, conformemente all'articolo 27, primo comma, dello Statuto, le assunzioni dei funzionari devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Poiché tale obiettivo può essere meglio salvaguardato quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti, è onere delle istituzioni sotto questo aspetto effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l'obiettivo dell'individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza.

Inoltre, le conoscenze linguistiche dei funzionari sono un elemento essenziale della loro carriera e le autorità che hanno il potere di nomina dispongono di vari mezzi per controllare tali conoscenze e l'impegno mostrato dai funzionari per metterle in pratica e acquisirne eventualmente di nuove. Dunque, in proposito, spetta alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero di lingue dei concorsi e le possibilità per i funzionari assunti di apprendere, in seno alle istituzioni, le lingue necessarie alla luce dell'interesse del servizio.

(v. punti 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 102, 103)